



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE**

Atto N. 35 del 08-04-2025

OGGETTO:	Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto e la definizione delle politiche di gestione delle risorse decentrate anno 2025.
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque, addì otto, del mese di aprile, alle ore 12:55 nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con appositi avvisi.

Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori:

FERRERI CARLO	SINDACO	P
PATERNO' FILIPPO	ASSESSORE	P
GENCO ROSALINDA	VICE SINDACO	P
SPINA PIETRO	ASSESSORE	P
TERRANOVA MARIA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Si dà atto che gli Assessori Rosalinda Genco e Pietro Spina partecipano alla seduta in modalità a distanza, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.4 del Regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n. 27 del 06.04.2022.

Partecipa alla riunione ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, il
SEGRETARIO GENERALE, Sala Sandra.

<i>OGGETTO:</i>	Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto e la definizione delle politiche di gestione delle risorse decentrate anno 2025.
-----------------	---

Il Segretario Comunale dott.ssa Sandra Sala su incarico del Sindaco, istruisce e sottopone all'esame della Giunta, la seguente proposta di deliberazione dando atto di non versare in ipotesi nemmeno potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle disposizioni dello stesso decreto e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- a seguito delle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenute con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la contrattazione collettiva ritorna ad assumere una valenza centrale nei rapporti di lavoro del pubblico impiego, alla quale, diversamente dalla novella introdotta con la legge 15 del 2009, viene riassegnata la regolazione del rapporto di lavoro pubblico;
- la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:
 - risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 - risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL

dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009) e dal CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali e da ultimo dal CCNL 16.11.2022 ed in particolare dall'articolo 79 del medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Dato atto che:

- l'art.7 del CCNL 16/11/2022 del personale del comparto Funzioni Locali disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art.8, comma 1, del CCNL 16/11/2022 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'art.8, comma 2 del CCNL 16/11/2022 prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Considerato che la Giunta Municipale con delibera n. 87 del 15.11.2023 ha costituito la delegazione trattante di parte pubblica al fine della stipula dei contratti integrativi;

Dato atto che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e che le stesse attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

Constatato che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

Evidenziato che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

Dato atto che i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;

Considerato che nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

Evidenziato che la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.

Dato atto che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;

Ribadito che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;

Richiamati:

- ✓ L'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- ✓ Il comma 3 dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti previsti da quest'ultimo;
- ✓ L'art. 8 del CCNL 16.11.2022 il quale stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo;

Dato Atto che:

- l'art. 8 del CCNL del 16.11.2022 prevede che il CCDI ha durata triennale per tutte le materie previste dall'art.7 del CCNL, mentre i criteri di destinazione delle risorse decentrate possono essere negoziati a cadenza annuale;
- l'art. 4 c. 1 lett. b. del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 stabilisce che il competente organo di direzione politica (Giunta) deve necessariamente formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare nell'ambito delle trattative da condurre in sede decentrata;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi di gestione;
- le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse, sia stabili sia variabili;
- le direttive non devono essere dettagliate e vincolanti, altrimenti sarebbe impossibile o di difficile conduzione una qualsiasi trattativa con il sindacato;

Considerato che in ogni caso tali direttive devono essere elaborate nel rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede;

Preso atto, pertanto, che la Giunta è chiamata a fornire al Presidente ed ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica le necessarie direttive al fine di orientarne l'azione negoziale;

Rilevato pertanto che la finalità degli indirizzi impartiti dalla Giunta alla delegazione trattante di parte pubblica è quella:

- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi la strategia dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;

- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;

Dato atto che in applicazione dell'art.40, comma 3-ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti decentrati integrativi non sono ultra attivi e che, pertanto, il datore di lavoro deve necessariamente cercare un nuovo accordo;

Ritenuto necessario, nell'imminenza dell'avvio del tavolo negoziale, provvedere alla definizione delle seguenti linee di indirizzo cui la delegazione di parte pubblica dovrà attenersi per la definizione dell'accordo annuale 2025 per l'utilizzo e per la destinazione delle risorse economiche:

- destinazione delle risorse occorrenti per il pagamento delle indennità, secondo le specifiche discipline previste dai vigenti CCNL di comparto e dal CCDI normativo;
- destinazione delle risorse occorrenti per compensare le particolari e le specifiche responsabilità che devono essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti ai quali siano attribuite con atto formale, effettive e significative responsabilità aggiuntive rispetto all'ordinaria responsabilità istruttoria ascrivibile alle mansioni esigibili;
- riconoscimento di particolare preferenza, nella ripartizione delle risorse disponibili tra i vari istituti contrattualmente disciplinati, ai compensi per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, al fine di evitare condizioni di sostanziali rigidità nell'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili ed attivare meccanismi di premialità e di merito;
- la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta comunale;
- i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;
- il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, nè può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
- dovranno essere rispettati i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico finanziario;
- l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico finanziaria ed illustrativa, deve essere trasmessa al revisore dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per remissione della conseguente certificazione;
- il fondo per le risorse decentrate deve essere utilizzato quale "budget complessivo per le politiche delle risorse umane dell'Ente" comprendente le diverse componenti relative alla retribuzione accessoria stabile e variabile, deve essere utilizzato nel puntuale

rispetto del CCNL e delle norme di legge vigenti, prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo laddove sussistono i presupposti giuridici. In particolare:

- i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività e all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmi e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione;
- gli incentivi di produttività dovranno essere erogati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance; tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla meritocrazia e alla selettività delle scelte;
- le risorse rese annualmente disponibili, ai sensi del comma 2 dell'art. 80 del CCNL 2019/2021 potranno essere destinate ai seguenti utilizzi:
 - a) premi correlati alla performance organizzativa;
 - b) premi correlati alla performance individuale;
 - c) indennità condizioni di lavoro (attività disagiate, esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute);
 - d) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art.84 del CCNL 2019/2021;
 - e) indennità di funzione ed indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale;
 - f) compensi previsti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, ivi compresi i compensi ISTAT;
 - g) eventuali progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili;
- destinare ai trattamenti economici di cui al punto precedente, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse variabili di cui all'art. 79, comma 2 del CCNL 2019/2021, e specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse, con esclusione delle risorse per specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, delle risorse derivanti dai rimborsi spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria;
- garantire che l'eventuale progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste, dovrà avvenire in funzione delle risorse disponibili individuate per tale istituto, sulla base di criteri meritocratici di valutazione del dipendente previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance e sarà attribuita in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti

professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi;

- in attuazione dell'art. 81 del CCNL 2019/2021, garantire che ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, venga attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 80, comma 2, lett. b) dello stesso contratto, della misura non inferiore al 30% del valore medio pro – capite dei premi attribuiti, la quale va ad aggiungersi alla quota di detto premio sulla base dei criteri selettivi e definire, a tal fine, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita;
- garantire che l'Ente, in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria, si impegna ad assegnare risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi ritenuti utili, per dare tempestiva e completa applicazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- L'ipotesi di accordo, con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa dovrà essere trasmessa al revisore dei conti al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal Contratto nazionale e dal bilancio di previsione di dichiarare la presente deliberazione

Dato atto che la competenza in ordine alla quantificazione del fondo per il finanziamento del salario accessorio rientra nell'ambito dei poteri del datore di lavoro, non è oggetto di contrattazione decentrata integrativa, ed è definito con provvedimento del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Richiamato l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ai sensi del quale: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della L.n.208/2015 è abrogato;"*

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Visto il comma 6 dell'art. 79 del CCNL 2019/2021, ai sensi del quale "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica

alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"

Richiamata:

- la deliberazione di G.C. n. 87 del 15.11.2023 con la quale si è provveduto alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa;

Acquisiti ai sensi di quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, letto b) del DL 174/2012 i pareri dei responsabili, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visti l'art.4, comma 1, lett.b) del Dlgs 165/2001 in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Visti:

- l'art.48 comma 2 del Dlgs 18.08.2000 n.267;
- Lo Statuto comunale in vigore;
- Il Dlgs n.165/2001 e s.m.i.;
- I C.C.N.L comparto Regioni- Enti locali ed in particolare gli artt. 31 e 32 che attengono alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente e il CCNL del 16.11.2022;
- Il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore per come modificato ed integrato;

PROPONE

1. Di prendere atto delle norme che, nel loro complesso, regolano la contrattazione decentrata integrativa e la costituzione del Fondo per le risorse decentrate;
2. Di dare atto che la G.M. con delibera n. 87 del 15.11.2023 ha costituito la delegazione trattante di parte pubblica per la stipula dei contratti integrativi provvedendo all'individuazione dei rappresentanti dell'amministrazione in sede di confronto con la delegazione sindacale e prevedendo che la stessa sia composta come di seguito:
 - Il Segretario Comunale -pro-tempore- Presidente;
 - Il Responsabile dell'Area Affari Generali- pro-tempore, Componente;
 - Il Responsabile dell'Area Tecnica-pro-tempore, Componente;
 - Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari-pro tempore, Componente;
 - Il Responsabile dell'Area Vigilanza- pro-tempore, Componente;
3. Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive in ordine alla conduzione delle trattative finalizzate alla stipula e sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse disponibili per l'anno 2025, secondo quanto indicato in premessa e previa costituzione dello stesso con determinazione del responsabile dell'Area Finanziaria;
4. Di dare atto che:
 - La delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
 - L'ipotesi di CCDI e la preintesa per l'utilizzo delle risorse relative all'anno 2025 dovrà essere previamente verificata dalla Giunta in ordine alla sua conformità agli indirizzi

- precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
- L'ipotesi di accordo, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa dovrà essere trasmessa all'Organo di Revisione, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole contrattuali siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione del conseguente parere motivato;
 - Di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento delle spese di personale;
5. Di dare atto che la determinazione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile, di competenza gestionale viene effettuata dal Responsabile dell'Area Finanziaria, nel pieno rispetto della normativa contrattuale e nazionale in vigore e per la parte variabile, anche secondo le direttive esplicitate con il presente atto;
 6. Trasmettere il presente provvedimento al Presidente della delegazione trattante per i provvedimenti consequenziali.
 7. Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alle RSU, alle OOSS, e pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "personale-contrattazione integrativa decentrata";
 8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12 l.R. 44/91 stante la necessità di procedere ad avviare le trattative per la stipula del contratto decentrato integrativo.

IL SINDACO

f.to (Avv. Carlo Ferreri)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Sandra Sala)

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “ Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto e la definizione delle politiche di gestione delle risorse decentrate anno 2025. ”, si acquisiscono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. 30/2000, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, li 08-04-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sala Sandra

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, li 08-04-2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA

f.to MAURO GIROLAMA

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

LETTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

UDITA la relazione del Sindaco;

RITENUTA la propria competenza;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione

VISTO l'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 44/1991;

Lette e condivise le motivazioni a supporto della richiesta di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile;

Con separata votazione, espressa ad unanimità di voti in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

f.to CARLO FERRERI

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Filippo Paterno'

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Sandra Sala

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, il 08-04-2025 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 23-04-2025 al num. 411

Santa Ninfa, li 08-04-2025

Il Responsabile della pubblicazione on line
F.to Di Blasi Antonietta

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo *on line*

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno **08-04-25** per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, li 08-04-2025

Il Segretario Generale
f.to Sandra Sala

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione dell'art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive modificazioni

è divenuta esecutiva il 08-04-2025

Santa Ninfa li, 08.04.2025

Il Segretario Generale
f.to Sandra Sala

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dalla residenza municipale Santa Ninfa, li 08.04.2025

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Sandra Sala
